



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SASSOFERRATO

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

COMUNI DI SASSOFERRATO E GENGA

P.le Partigiani del Monte Strega, 1

60041 SASSOFERRATO (AN)

Tel.e fax 07329335 - 073296477

E MAIL anic806004@istruzione.it Pec: anic806004@pec.istruzione.it

www.icsassoferrato.gov.it

C.M. ANIC806004 - C.F. 81003330420

**AI DOCENTI
AI GENITORI
AGLI STUDENTI
AL PERSONALE ATA**

Oggetto - Divieto di fumo nelle scuole.

Comunico che nella G.U. Serie Generale n.214, del 12.09.2013, è stato pubblicato il Decreto-Legge 12 Settembre 2013, n. 104, dal titolo: "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca".

Sotto lo stesso titolo è specificato che l'entrata in vigore del medesimo provvedimento è: 12/09/2013.

Pertanto anche le nuove regole in materia di "Tutela della salute nelle scuole", specificate nell'art. 4 del decreto-legge in oggetto, di seguito riportate, sono entrate in vigore il 12.09.2013:

"Art.4. (Tutela della salute nelle scuole)

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n.3, dopo il comma 1 è inserito il seguente "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie".

2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.7 della legge 11 novembre 1975, n.584, e successive modificazioni.

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo. (...)"

Da quanto sopra consegue che, anche in caso di violazione delle suddette nuove disposizioni, devono essere applicate le sanzioni di cui all'art.7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'art. 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n.448, adottando le medesime procedure già in vigore prima dell'emanazione del Decreto – legge 12 settembre 2013, n.104.

Per i trasgressori verrà comminata una sanzione che va da euro 25,00 ad euro 250,00. (legge 448 del 18-12-2001 art 52 comma 20).

I responsabili della scuola che non fanno rispettare tali disposizioni sono soggetti al pagamento di un'ammenda da euro 200,00 ad euro 2.000,00.

Invito i docenti e il personale a:

- rispettare il divieto
- vigilare sul rispetto del divieto stesso

Invito i genitori a vigilare sul comportamento dei figli.

Confido nell'attenta e consapevole collaborazione di tutti per il rispetto e la tutela della propria e altrui salute.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Carla Santini

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993